

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 353 ad iniziativa della Giunta regionale
“Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza
epidemiologica COVID-19”

Signori Consiglieri,

le recenti vicende che hanno coinvolto il nostro paese dopo l'insorgenza dell'epidemia COVID-19, stanno avendo pesanti ripercussioni anche nella nostra regione. Le conseguenze sanitarie si sono manifestate con un leggero ritardo rispetto a Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ma sono ormai comparabili a quelle delle regioni inizialmente più colpite. Le conseguenze economiche si sono invece manifestate sin da subito anche nelle Marche come nel resto dell'Italia, sulla base di un effetto paese generalizzato. L'epidemia di COVID-19 comporta il rischio di una grave recessione che riguarda l'intera economia, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie.

Tutti i settori si sono trovati in estrema difficoltà e spesso nell'impossibilità di svolgere l'attività commerciale, promozionale e di assistenza post-vendita. Situazione che si è poi ulteriormente aggravata con la chiusura obbligatoria di una consistente parte delle attività produttive, commerciali e di servizio.

Le imprese si trovano ad affrontare gravi crisi di liquidità nell'immediato, ma soprattutto in prospettiva, in conseguenza del calo drastico degli ordini. La situazione, già grave, è destinata ad un ulteriore grave peggioramento nelle prossime settimane. Sarà problematico non solo ottenere nuovi ricavi, ma anche onorare i debiti verso i fornitori, le banche, il fisco e soprattutto verso i lavoratori se non assistiti dalla cassa integrazione.

Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di COVID-19.

Il governo, con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), ha attivato alcune prime misure di sostegno al sistema produttivo, affrontando in particolare il tema di liquidità, sia in termini di dilazioni di obblighi fiscali e creditizi, sia con il potenziamento degli strumenti di garanzia e di sostegno all'aggravamento delle posizioni debitorie.

E' tuttavia necessario e urgente accompagnare le misure governative con un intervento su scala regionale, in questo momento rilevante in quanto rende possibile raggiungere, con delle misure creditizie mirate di immediata operatività ed efficacia, soggetti che avrebbero difficoltà ad utilizzare il Fondo Centrale di Garanzia. Ciò in quanto è importante attivare con urgenza uno strumento finanziario che possa:

- concedere agilmente anche prestiti direttamente alle micro, piccole imprese e ai lavoratori autonomi professionali, sia rientranti negli ordini professionali, sia nelle professioni non riconosciute, disciplinate dalla legge n. 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate);

- concedere contributi ai lavoratori autonomi e alle imprese di qualsiasi dimensione e fornire uno strumento per l'abbattimento del costo degli interessi e delle garanzie per l'accesso al credito: tale misura consente di fornire sostegno anche alle imprese di maggiori dimensioni.

Nello specifico la proposta di legge contiene nove articoli.

L'articolo 1 descrive le finalità della proposta di legge e la necessaria conformità delle agevolazioni ivi previste alla normativa in materia degli aiuti di stato.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un fondo denominato Fondo emergenza Covid 19, attraverso il quale concedere benefici a favore dei soggetti, ovvero le imprese e i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, che abbiano subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 individuano i requisiti dei soggetti beneficiari.

L'articolo 3 dispone che le risorse del fondo siano trasferite ai Confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che presentino apposita domanda.

I confidi c.d. minori di cui all'articolo 112 del d.lgs. 385/1993, possono presentare l'istanza di cui sopra, esclusivamente in una associazione temporanea di impresa con almeno un Confidi iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del medesimo d.lgs. 385/1993.

La disposizione prevede inoltre che le risorse del fondo debbano avere due distinti utilizzi: il primo consiste nella concessione di prestiti a tasso di interesse agevolato, il secondo nella concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio.

L'articolo 4 prevede le modalità di attuazione delle misure sopra indicate stabilendo che debba essere destinato alla prima, consistente nella concessione di prestiti agevolati, il 60% delle risorse del fondo e alla seconda, consistente nell'abbattimento dei costi dei finanziamenti e delle garanzie, il restante 40%.

L'articolo contiene altresì le disposizioni volte a prevedere il criterio di assegnazione delle risorse ai confidi che presentano domanda e, ai commi 4 e 5, le caratteristiche specifiche delle due misure sopra indicate. In particolare l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 20.000,00, estendibile a 40.000,00 per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività. È previsto un cofinanziamento da parte dei confidi pari almeno al 50% della partecipazione del fondo regionale. La durata del prestito può arrivare a un massimo di 48 mesi con 12 mesi di preammortamento. La concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia è prevista fino ad un massimo di euro 10.000,00, per finanziamenti fino a un massimo di euro 150.000,00.

L'articolo 5 disciplina i criteri e le modalità di attuazione rinviando, per dare attuazione in modo urgente alle misure, a uno specifico decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale che deve essere adottato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 6 disciplina le rendicontazioni che i confidi devono presentare alla struttura regionale competente nonché i controlli che questa ultima deve svolgere sull'attività di gestione degli intermediari finanziari. Inoltre, la disposizione di cui al comma 3, prevede che entro sei mesi dalla data di rendicontazione finale, i Confidi restituiscano alla Regione le risorse finanziarie risultanti al termine della gestione delle operazioni di concessione dei benefici.

L'articolo 7 contiene le disposizioni transitorie e finali: in particolare è previsto che i Confidi possono concedere i benefici fino alla data del 31 dicembre 2020, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Nel caso in cui, successivamente a tale data, le risorse risultino non utilizzate in tutto o in parte, i Confidi le restituiscono alla Regione entro la data del 15 febbraio 2021.

L'articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie per cui, in fase di prima attuazione, il fondo pari ad euro 3.999.522,86 è costituito dalle risorse disponibili presso gli intermediari che hanno gestito i fondi ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), dell'articolo 39 della legge regionale 37/2008 (legge finanziaria 2009) e del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.

L'articolo 9 contiene la dichiarazione di urgenza.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Articolo 1 (Finalità e oggetto)

L'articolo 1 espone le motivazioni e le finalità del provvedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2 (Istituzione del Fondo emergenza Covid-19 e soggetti beneficiari)

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un fondo per sostenere la liquidità delle imprese e dei lavoratori autonomi, denominato Fondo emergenza Covid 19.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 3 (Misure di sostegno e soggetti attuatori)

L'articolo 3 stabilisce le misure attraverso le quali si realizza il sostegno alla liquidità ed individua i soggetti attuatori delle misure stesse.

Il fondo fornisce sostegno tramite prestiti agevolati e tramite la concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio.

La Regione trasferisce le risorse finanziarie del fondo ai Confidi di cui all'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, che ne fanno richiesta.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 4 (Attuazione delle misure di sostegno)

L'articolo 4 stabilisce i criteri di assegnazione delle risorse del fondo ai Confidi e la destinazione del fondo da parte degli stessi nella misura del 60% all'intervento relativo alla concessione di prestiti agevolati e nella misura del 40 % all'intervento relativo all'abbattimento dei costi dell'accesso al credito.

I commi 4 e 5 stabiliscono le caratteristiche tecniche delle due misure a sostegno della liquidità.

Il comma 6 definisce il requisito necessario per poter accedere ai benefici.

Il comma 7 prevede che il fondo non dà copertura ai costi di gestione amministrativa dei Confidi.

Il comma 8 individua la missione 14 programma 1 e 5 per l'iscrizione del fondo per il sostegno della liquidità per complessivi euro 3.999.522,86, come evidenziato nello schema sotto riportato:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2020	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	Nota
14/01	CNI 7275	Fondo sostegno della liquidità – Emergenza Covid-19-trasferimento intermediario finanziario	3.492.781,59			Iscritto con questa legge
14/05	CNI 7284.	Fondo sostegno della liquidità – Emergenza Covid-19-trasferimento intermediario finanziario- risorse UE	506.741,27			Iscritto con questa legge

Il comma 9 dispone l'acquisizione al bilancio della Regione (al Titolo 3) delle risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 37/2008 (legge finanziaria 2009) e del regolamento (UE) n. 1083/2006 pari a complessivi euro 3.999.522,86.

Di seguito lo schema riepilogativo:

Titolo Tipologia	Indicare scheda CNI	denominazione	stanziamento anno 2020	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	Note
3/5	CNI 7276	Recupero delle risorse da destinare al Fondo emergenza Covid-19	3.492.781,59			Iscritto con questa legge Dati acquisiti da rendicontazione degli intermediari finanziari
3/5	CNI 7285.	Recupero delle risorse da destinare al Fondo emergenza Covid-19 -risorse UE	506.741,27			Iscritto con questa legge Dati acquisiti da rendicontazione degli intermediari finanziari

Articolo 5 (Criteri e modalità di attuazione)

L'Articolo 5 rinvia a un decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente la

determinazione degli aspetti di dettaglio non disciplinati dalla legge.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 6 (Rendicontazione, controlli e restituzione)

L'articolo 6 disciplina le rendicontazioni che i confidi devono presentare alla struttura regionale competente nonché i controlli che questa deve svolgere sull'attività di gestione degli intermediari finanziari.

Il comma 3 prevede che entro sei mesi dalla data di rendicontazione finale di cui al comma 1, i Confidi restituiscano alla Regione le risorse finanziarie risultanti al termine della gestione delle operazioni di concessione dei benefici.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 7 (Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo prevede che le risorse regionali possono essere integrate dalle risorse europee, statali e altre risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.

I commi 2 e 3 disciplinano i termini per la concessione da parte dei confidi dei benefici e l'obbligo di restituzione delle risorse non utilizzate.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 8 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo riporta gli effetti contabili sugli stanziamenti del bilancio.

Il comma 1 stabilisce la possibilità di finanziamento degli interventi autorizzati anche con risorse comunitarie e statali oltre a quelle regionali.

Il comma 2 autorizza l'iscrizione per l'anno 2020 dell'importo di euro 3.999.522,86 a carico della Missione 14, Programma 1 e 5 dello stato di previsione della spesa per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 3.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2020	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	Nota
14/01	CNI 7275	Fondo sostegno della liquidità – Emergenza Covid-19-trasferimento intermediario finanziario	3.492.781,59			Iscritto con questa legge
14/05	CNI 7284.	Fondo sostegno della liquidità – Emergenza Covid-19-trasferimento intermediario finanziario- risorse UE	506.741,27			Iscritto con questa legge

Il comma 3 individua la copertura della spesa nella contestuale iscrizione al Titolo 3° Tipologia 5 delle risorse da introitare dagli intermediari finanziari.

Titolo Tipologia	Indicare scheda CNI	denominazione	stanziamento anno 2020	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	Note
3/5	CNI 7276	Recupero delle risorse da destinare al Fondo emergenza Covid-19	3.492.781,59			Iscritto con questa legge Dati acquisiti da rendicontazione degli intermediari finanziari
3/5	CNI 7285.	Recupero delle risorse da destinare al Fondo emergenza Covid-19 -risorse UE	506.741,27			Iscritto con questa legge Dati acquisiti da rendicontazione degli intermediari finanziari

Il comma 4 rinvia le autorizzazioni di spesa per gli anni successivi alle leggi di bilancio.

Il comma 5 autorizza la Giunta ad apportare le necessarie variazioni ai fini della gestione.

Articolo 9 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione di urgenza.

La disposizione ha natura ordinamentale.